

(Proposta di schema di)

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI COMPITI OPERATIVI CONNESSI ALLA
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AMBITO DISTRETTUALE
SANNITA**

L’anno duemila____, il giorno ____ del mese di _____, a _____,

- **Sannio Acque srl** (di seguito anche **Sannio Acque** o **Gestore del Servizio** o **Gestore**), con sede legale in, _____, iscritta al Registro Imprese di _____ al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona di _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede della Società;

E

- _____ (di seguito _____ o **Socio privato**), con sede legali in _____, iscritta al Registro Imprese di _____ al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona di _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione de _____ del _____, domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede della Società;

di seguito denominate anche Parti;

premesso che

- con deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano n. 47 del 22 dicembre 2021, è stato approvato il Piano d’Ambito Regionale di cui all’art. 16 della L.R. n. 15/2015, munito della prescritta Valutazione Ambientale Strategica ex artt.11 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006;

- che, con deliberazione del Consiglio di Distretto Sannita dell’Ente Idrico Campano n. 1 del 25 ottobre 2022, adottata ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) e dell’art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015, è stato disposto che *“la gestione del SII nell’Ambito Distrettuale Sannita sia affidata ad una società a capitale misto pubblico/privato, quale soluzione in grado di contemperare l’interesse dei Comuni ad esercitare forme stringenti di controllo sulla società e sul servizio pubblico essenziale, con l’esigenza di disporre di capitali privati per la fase di start up del nuovo gestore e per la realizzazione degli interventi programmati, nonché del know how di un operatore industriale che abbia già maturato una significativa esperienza nel settore del servizio idrico integrato”*;

- con deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano n. 69 del 8/11/2022, è stato approvato, aisensi e per gli effetti del comma 2, lett. b, dell’art. 10 della L.R. n. 15/2015, la forma di gestione (partenariato pubblico/privato) proposta dal Consiglio di Distretto Sannita con la predetta deliberazione n. 1/2022;

- con deliberazione del Consiglio di Distretto Sannita dell’Ente Idrico Campano n. 1 del 20 gennaio 2023, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 17 della L.R. n. 15/2015, è stato adottato *“il Piano d’Ambito Distrettuale del Distretto Sannita, composto dai seguenti elaborati: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma operativo degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo di distretto; d) piano economico finanziario di distretto”*;

- con deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano n. 3 del 6/02/2023, è stato approvato, ai sensi dell’art. 10 comma 2 lett. h) della L.R. 15/2015, il Piano d’Ambito Distrettuale del Distretto Sannita, già oggetto della citata delibera del Consiglio di Distretto n. 1/2023, confermando, ai

sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) della L.R. n. 15/2015, "la forma di gestione del SII affidata a società mista, come proposta dal Consiglio di Distretto Sannita".

-nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al citato art. 14 del D.L. n. 115/2022, il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha demandato a_____l'espletamento della procedura di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista Sannio Acque srl, concessionaria della gestione del Servizio Idrico Integrato per l'ambito distrettuale Sannita;

- all'esito della predetta procedura di gara a doppio oggetto, con determina n. ____ del ____è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva nei confronti di _____;

- [in caso di aggiudicazione a RTI] i membri del [costituendo] raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario hanno costituito con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ la società _____ che assumerà il ruolo di socio privato operativo della costituenda Sannio Acque srl;

- con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ è stata costituita la società Sannio Acque partecipata dai Comuni dell'Ambito Distrettuale Sannita, , quale gestore del Servizio Idrico Integrato per il medesimo ambito distrettuale, fatta eccezione per i Comuni di _____, fino alla loro uscita dal capitale sociale della società Alto Calore Servizi ed al conseguente trasferimento del servizio alla società Sannio Acque srl;

- in data _____ è stata stipulata la Convenzione per la regolazione dei rapporti per la gestione del Servizio Idrico Integrato tra Ente Idrico Campano e Sannio Acque srl. (nel seguito anche solo **Convenzione di gestione**);

- nell'ambito della procedura di gara l'aggiudicatario ha accettato i contenuti dello schema contrattuale di seguito riportati nonché dello schema degli ulteriori documenti che regolano l'affidamento con particolare riferimento allo statuto e ai patti parasociali regolanti il funzionamento della società mista Sannio Acque srl;

- il presente Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni;

- il Socio privato nonché il rappresentante del medesimo che interviene nel presente atto:

- è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere il presente Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
- si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- è in possesso, al momento della stipula del presente Contratto, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa;

tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Definizioni di riferimento, premesse e allegati)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto gli atti e i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, nonché i seguenti documenti (di seguito, anche “Allegati”):

a. Allegato 1: Convenzione per la regolazione dei rapporti per la gestione del Servizio Idrico Integrato tra Ente Idrico Campano e Sannio Acque srl;

b. Allegato 2: Offerta tecnica ed economica della società_____, quale aggiudicataria della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato di Sannio Acque srl;

c. Allegato 3: Piano d’ambito Distrettuale Sannita di cui all’art. 17 della L. R. n. 15/2015;

d. Allegato 4: Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione tra Ente Idrico Campano e Sannio Acque srl;

3. Ai fini della corretta interpretazione del presente Contratto, si intendono riprese integralmente le definizioni riportate nell’Articolo 1 della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato “Allegato 1” al presente Contratto.

4. Per quanto non espressamente disposto nel presente Articolo 1, si applicano le definizioni previste dalla regolazione di settore ARERA *ratione temporis* vigente.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la stipula del presente contratto, Sannio Acque srl, in ottemperanza a quanto contenuto nella *lex specialis* della Procedura aperta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista Sannio Acque srl, titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per l’Ambito Distrettuale Sannita, affida alla società_____, nella qualità di socio privato individuato in esito alla citata gara, gli specifici compiti operativi per la gestione del servizio idrico integrato in tale ambito distrettuale, di cui la medesima società mista è affidataria in virtù della Convenzione di gestione stipulata con l’Ente Idrico Campano, secondo quanto appositamente previsto dalla già richiamata procedura ad evidenza pubblica.

2. Con il presente contratto, in particolare, Sannio Acque srl, alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art. 11, affida al socio privato le attività di progettazione e realizzazione degli interventi del “Programma degli Interventi” del Piano d’Ambito Distrettuale Sannita di cui all’art. 17 della L.R. n. 15/2015, approvato con deliberazione dell’Ente Idrico Campano n. __ del_____, come dettagliate dal Programma Operativo degli Interventi di cui agli artt. 26 e ss del disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di Gestione del SII, e successivi aggiornamenti dei medesimi programmi ai sensi della normativa e della regolazione nazionale e locale di settore pro tempore vigenti, **secondo le previsioni del Piano d’Ambito Distrettuale Sannita, nel rispetto della Convenzione di Gestione del SII tra “Sannio Acque srl” ed Ente di Governo dell’Ambito e relativo Disciplinare Tecnico (in allegato, rispettivamente, al n. __ e al n. __).**

3. Con la sottoscrizione del presente contratto, inoltre, la società _____ si impegna, per ciascun anno di durata dell’affidamento della gestione del SII a Sannio Acque srl, ad assicurare a quest’ultima - alle condizioni offerte in sede di gara - le anticipazioni finanziarie di cui al successivo art. 4, occorrenti per la gestione del SII e per l’esecuzione degli specifici compiti operativi ad esso assegnati con il presente contratto, ivi compresi quelli occorrenti alla progettazione e alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito Distrettuale Sannita pro tempore vigente, entro i limiti del fabbisogno

finanziario annuo stimato nel Piano Economico Finanziario di cui all'offerta formulata in sede di gara per la selezione del socio privato di Sannio Acque.

4. La società _____, in virtù e nei limiti dei poteri attribuiti al socio privato di minoranza dallo schema di Statuto della società "Sannio Acque srl" e dallo schema di patti parasociali per la regolazione dei rapporti tra soci pubblici e socio privato della medesima società, è altresì tenuta ad assicurare la gestione del Servizio idrico integrato per l'intero Ambito Distrettuale Sannita in conformità alla normativa ed alla regolazione nazionale e locale di settore, agli atti di pianificazione ed agli indirizzi dell'Ente di Governo dell'Ambito per il SII e delle ulteriori amministrazioni pubbliche munite del relativo potere, nonché alle disposizioni e prescrizioni del Capitolato di gara, della Convenzione di Gestione del SII e del relativo disciplinare tecnico, del Contratto di Servizio tra affidataria e socio privato e di ogni altro allegato al presente bando che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

5. Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano, con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare le attività necessarie alla gestione del SII, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

6. Per il raggiungimento della finalità di cui ai commi precedenti, Sannio Acquesrl e il socio privato si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti all'art. 2, comma 3, della Convenzione di gestione.

Articolo 3

(Procedure di subentro nella gestione)

1. Lo svolgimento dei compiti operativi assegnati al socio privato con il presente atto decorre dal subentro di Sannio Acque srl, in qualità di Gestore titolare del servizio idrico integrato, nella gestione dei beni e delle dotazioni attualmente in uso ai gestori uscenti e ai Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, nonché in tutti i rapporti giuridici in essere relativi in via esclusiva al servizio idrico integrato oggetto di affidamento, compresi i rapporti di lavoro in essere con il personale, con l'applicazione a quest'ultimo dell'art. 2112 del codice civile in materia di tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, secondo quanto previsto dall'art. 173 del d.lgs. 152/2006.

3. Il subentro di Sannio Acque srl nelle singole gestioni preesistenti avverrà, secondo le tempistiche stimate nel Piano d'Ambito Sannita alla base della convenzione di gestione del SII, attraverso la predisposizione di apposito stato di consistenza e la stipula del conseguente verbale di consegna, il tutto in contraddittorio tra Ente Idrico Campano, Sannio Acque srl e gestore uscente di volta in volta interessato.

Articolo 4

(Finanziamenti in capo al socio privato)

1. Il socio privato, in qualità di socio di Sannio Acque srl, si impegna, entro i limiti dei valori all'uopo considerati negli atti di gara per la selezione del socio privato operativo del gestore del SII, ad assicurare alla medesima:

- a) le anticipazioni finanziarie occorrenti al pagamento del valore residuo da rimborsare ai gestori uscenti e del valore degli investimenti da realizzare per l'attuazione del Programma degli Interventi qualora non coperti dai flussi di cassa operativi.
- b) le anticipazioni finanziarie necessarie alla copertura del fabbisogno finanziario di gestione operativa.

Il valore delle anticipazioni (tipologia a. e b.) occorrenti nel primo anno di gestione ammontano ad euro _____.

2. Le anticipazioni finanziarie di cui al presente articolo vengono assicurate dalla Società_____ a Sannio Acque srl alle condizioni offerte in sede di gara per la selezione del Socio privato operativo della stessa.

Articolo 5

(Funzioni del socio privato operativo)

1. Il socio privato di Sannio Acque in virtù delle disposizioni della procedura di affidamento e delle disposizioni in essere alla data di stipula del presente atto, assume i compiti operativi e le attività di gestione del servizio idrico integrato oggetto della Convenzione fra Sannio Acque srl e Ente Idrico Campano, come dettagliate nel precedente contratto.

2. Il socio privato è responsabile della progettazione e della realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel “Programma degli Interventi” del Piano d’Ambito Distrettuale Sannita di cui all’art. 17 della L.R. n. 15/2015, come dettagliate dal Programma Operativo degli Interventi di cui agli artt. 25 e ss del disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di Gestione del SII, e successivi aggiornamenti dei medesimi programmi ai sensi della normativa e della regolazione nazionale e locale di settore pro tempore vigenti, nel rispetto della Convenzione di Gestione del SII tra “Sannio Acque srl” ed Ente di Governo dell’Ambito e relativo Disciplinare Tecnico.

3. Poste le funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono in particolare attribuite al socio privato le seguenti funzioni specifiche:

a. manutenzione straordinaria delle infrastrutture in conformità alle previsioni di cui all’art. 22 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione;

b. elaborazione del programma operativo degli interventi che Sannio Acque srl deve proporre all’EIC ai sensi dell’art. 25 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione;

c. attuazione del programma degli interventi secondo le previsioni e le prescrizioni di cui all’art. 26 del Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione di gestione. A tal fine, rientrano nella responsabilità del socio privato tutti i compiti e le attività previste dal medesimo art. 26 a carico della società Sannio Acque srl.

6. Le Parti danno atto che le attività e le funzioni attribuite al socio privato non costituiscono subappalto o subconcessione del servizio idrico integrato del quale rimane pienamente titolare Sannio Acque srl.

Articolo 6

(Corrispettivo del socio privato)

1. Le anticipazioni finanziarie di cui all’art. 4 saranno restituite da Sannio Acque srl al Socio privato alle condizioni dell’offerta economica da quest’ultima formulata in sede di gara e con le tempistiche definite nel PEF allegato alla Convenzione di gestione del SII.

2. Le risorse occorrenti alla restituzione delle anticipazioni finanziarie del socio privato restano a carico della tariffa del SII e sono corrisposte al gestore secondo modalità conformi alla regolazione tariffaria pro tempore vigente.

3. Per quanto riguarda le attività attinenti ai lavori oggetto di ogni singolo intervento realizzato dalla società_____con le modalità di cui al successivo art. 11, fermi l'obbligo di anticipazione finanziaria da parte del socio privato e le relative modalità di restituzione secondo quanto previsto ai commi 1 e 2, il corrispettivo dovuto da Sannio Acque srl sarà determinato in base al quadro economico dell'intervento elaborato in conformità al vigente prezzario regionale dei lavori pubblici e con applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di gara per la scelta del socio privato.

4. Il compenso per i servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo intervento affidato alla realizzazione della società_____, sarà determinato in base ai corrispondenti valori considerati nel quadro economico dell'intervento e, comunque, sulla base delle tabelle ministeriali pro tempore vigenti per i servizi di ingegneria e architettura, con applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di gara per la scelta del socio privato. Il ribasso offerto sarà applicato a tutte le spese tecniche.

Art. 7

(Durata)

1. Il presente Contratto ha una durata di anni 27 anni (ventisette anni) dalla data di avvio della gestione del SII da parte di Sannio Acque secondo quanto previsto dalla Convenzione di gestione di cui all'Allegato 1 al presente atto. Eventuali proroghe della Convenzione di gestione stipulata fra Ente Idrico Campano e Sannio Acque srl costituiranno proroga anche del presente Contratto.

Art. 8

(Esclusività dell'affidamento e procedure per il subappalto)

1. Nell'ambito del regime di esclusività dell'affidamento della gestione del SII a Sannio Acque srl, al socio privato è riconosciuto il diritto esclusivo di svolgere le attività oggetto del presente Contratto, secondo quanto previsto dagli atti di gara per la selezione del socio privato e nei limiti delle previsioni del presente Contratto.

2. Il socio privato, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità per le attività allo stesso affidate, potrà avvalersi, per l'esecuzione delle medesime attività, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

3. Le prestazioni eseguite in subappalto restano soggette all'applicazione delle pertinenti previsioni normative in tema di contratti pubblici.

Art. 9

(Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto si risolverà di diritto e senza necessità di intervento delle Parti in caso di risoluzione della Convenzione di gestione tra Ente Idrico Campano e Sannio Acque srl, quale presupposto di diritto per la vigenza del presente atto.

2. Il presente contratto, inoltre, potrà essere risolto ai sensi del comma 11 del successivo art. 11, ovvero nel caso in cui la società_____ si renda inadempiente rispetto agli obblighi di cui all'art. 4.

3. La procedura di risoluzione del presente contratto è disciplinata dal successivo art. 27

Art. 10

(Titolarità della risorsa idrica)

1. Le Parti si danno atto che le acque erogate attraverso il SII sono pubbliche e che le concessioni di derivazione sono rilasciate dall'Autorità competente a favore di Sannio Acque srl.

2. Il socio privato si impegna a collaborare con Sannio Acque in ordine alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, nonché ad ottemperare, per quanto di ragione e competenza, alle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti finali di concessione.

Art. 11

(Attuazione degli interventi previsti nel Pdl)

1. Il socio privato assicura la progettazione a tutti i livelli e la realizzazione degli interventi di cui al "Programma degli Interventi" del Piano d'Ambito Distrettuale Sannita di cui all'art. 17 della L.R. n. 15/2015, e successivi aggiornamenti del medesimo Piano attuativi della normativa e della regolazione nazionale e locale di settore pro tempore vigenti, nel rispetto della Convenzione di Gestione del SII tra "Sannio Acque srl" ed Ente di Governo dell'Ambito e relativo Disciplinare Tecnico.

2. Il "socio privato operativo", in quanto in possesso delle relative qualificazioni, dovrà progettare ed eseguire direttamente i lavori di cui al Programma degli Interventi ricompreso nel Piano d'Ambito Distrettuale Sannita e potrà altresì subappaltarli ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs.n. 36/2023. In caso di mancanza delle qualificazioni necessarie in relazione a specifici interventi del Piano d'Ambito Distrettuale che richiedano il possesso di abilitazioni non in possesso del Socio Privato, il soggetto gestore del SII, Sannio Acque srl, ne assicurerà la realizzazione, ricorrendo a terzi individuati nel rispetto della normativa p.t. vigente.

3. "Sannio Acque srl", in esecuzione di provvedimenti dell'Ente Idrico Campano, potrà demandare al socio privato il compito di progettare e realizzare impianti, opere e interventi inizialmente non previsti nel Piano d'Ambito Distrettuale, alle stesse condizioni formulate dall'operatore economico in sede di gara per le fattispecie stabilite dall'art. 14 della Convenzione di Gestione, ovvero:

- Interventi che si rendano necessari a seguito degli aggiornamenti dello stesso Piano o del Piano d'Ambito Regionale;
- Interventi necessari alla copertura di prescrizioni/osservazioni recepite in sede di approvazione del Piano d'Ambito Distrettuale ovvero in seguito all'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- Interventi necessari a seguito di eventi imprevisti o imprevedibili che, per la loro particolare rilevanza nell'ambito dell'ordinaria erogazione del servizio o per gli impatti sulle matrici ambientali di interesse, richiedano un'attuazione urgente da parte del gestore del SII;
- Interventi necessari a seguito di segnalazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria che, per la loro particolare rilevanza nell'ambito dell'ordinaria erogazione del servizio o per gli impatti sulle matrici ambientali di interesse, richiedano un'attuazione urgente ed indifferibile da parte del gestore del SII.

4. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, la società _____ provvederà direttamente se in possesso delle qualificazioni necessarie; in caso contrario, il soggetto gestore del SII, "Sannio Acque srl", ne assicurerà la realizzazione, ricorrendo a terzi selezionati nel rispetto della normativa p.t. vigente.

5. Il socio privato operativo dovrà in ogni caso, su impulso del soggetto gestore del SII, dare attuazione alla pianificazione d'ambito distrettuale, incluse le nuove previsioni eventualmente intervenienti in corso di affidamento, in conformità a quanto stabilito nel Contratto di servizio stipulato con il predetto gestore

del SII e sulla base della convenzione di gestione tra questo e l'Ente Idrico Campano, nonché degli altri allegati di cui agli atti della procedura di selezione del socio privato di Sannio Acque srl.

6. La progettazione e la realizzazione di tutti gli interventi oggetto dei commi che precedono deve avvenire in conformità al Programma Operativo degli Interventi disciplinato dall'art. 25 del Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione del SII. A tal fine, la società _____, prima dell'avvio di ciascun periodo regolatorio disciplinato da ARERA per la determinazione delle tariffe applicabili all'utenza, elabora lo schema di proposta di Programma Operativo degli Interventi (POI), in cui sono specificati gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione, le fonti di finanziamento, nel rispetto della metodologia di programmazione prevista dal Piano d'Ambito Distrettuale Sannita. Lo schema di Programma Operativo degli Interventi elaborato dalla società, previa condivisione da parte dei competenti organi della Sannio Acque srl, è trasmesso da quest'ultima all'Ente Idrico Campano per la definitiva approvazione ai sensi dell'art. 25, comma 1 del Disciplinare allegato alla Convenzione di Gestione del SII.

7. Nello schema di POI sono indicati gli investimenti che si intendono realizzare nel relativo periodo regolatorio, specificando, coerentemente con lo schema fornito da EIC:

- una scheda informativa di progetto, secondo il modello predisposto da EIC, per ogni intervento specifico;
- i relativi "ID Intervento" e "Tipologia di intervento" come indicati nel PdI;
- la previsione di spesa con relativo sviluppo temporale;
- gli investimenti gestionali o di struttura (attrezzature e beni funzionali al Servizio Idrico Integrato).

8. La società è tenuta a trasmettere a Sannio Acque srl entro il trenta maggio di ogni anno, per il successivo inoltro all'EIC, il consuntivo del POI relativo all'esercizio precedente, dal quale risultino gli interventi realizzati e le spese totali sostenute con le motivazioni degli eventuali scostamenti in termini di tempi e/o costi rispetto a quanto pianificato.

9. Ove dovessero verificarsi difformità nelle attività di realizzazione degli interventi rispetto al POI approvato, anche per quanto riguarda i ritardi nei tempi d'esecuzione, le eventuali penali comminate dall'EIC a Sannio Acque srl, ai sensi dell'art. 25 del Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione del SII, saranno ribaltate automaticamente sulla società che provvederà tempestivamente al relativo pagamento, con esonero del gestore unico del SII da qualsivoglia responsabilità al riguardo.

10. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la società _____ si impegna al rispetto pieno ed incondizionato di tutte le previsioni di cui agli art. 25, 26 e 27 del Disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione del SII, assumendo su di sé ogni obbligazione ivi prevista a carico di Sannio Acque srl.

11. Le Parti si danno atto reciprocamente che la mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte della società _____ è causa di risoluzione del presente Contratto. La società _____ assume pertanto ogni responsabilità al riguardo e i conseguenti rischi di penali a tanto connessi, indenni e risarcimenti.

12. Le opere realizzate dal socio privato in esecuzione del presente Contratto sono iscritte al patrimonio del Gestore del SII e vanno in ammortamento dopo l'approvazione del collaudo finale o dalla loro messa in esercizio se antecedente. Al termine della gestione ed all'esito del pagamento del valore residuo della concessione da parte del gestore subentrante, il socio privato avrà diritto al rimborso delle

quota di investimenti dallo stesso anticipata e non ancora completamente ammortizzata, determinata in applicazione delle regolazione ARERA pro tempore vigente.

Art. 12

(Offerta tecnica ed economica)

1. Il socio privato si obbliga a svolgere le attività disciplinate dal presente contratto in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara per la selezione del socio privato della società Sannio Acque srl e in ogni caso in conformità al Piano d'Ambito Distrettuale Sannita, al relativo PdI e al PEF come approvati e aggiornati dall'Ente Idrico Campano.
2. La società, anche in virtù degli adempimenti imposti a Sannio Acque, si obbliga, per quanto di ragione e competenza, a collaborare lealmente con il gestore unico del SII per il raggiungimento dei livelli di servizio obiettivo, in modo coerente con la progressiva attuazione del PdI, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Disciplinare Tecnico, fatte salve le cause ostative non imputabili al socio privato stesso.
3. Come previsto dalla Convenzione di gestione, l'Ente Idrico Campano, in sede di controllo, procederà alla verifica dell'effettivo raggiungimento dei suddetti obiettivi e, nel caso di difetto di adempimento, procederà ad applicare le relative penali. In virtù della piena assunzione di responsabilità del socio privato in merito alle attività di Servizio allo stesso affidate con il presente Contratto, le eventuali penali comminate dall'Ente Idrico Campano in relazione alle medesime attività, saranno addebitate al socio privato e trattenute dalla fideiussione di cui al successivo Articolo 31 o, alternativamente, saranno recuperate tramite riduzione del corrispettivo spettante al socio privato.
4. L'eventuale differenza in aumento o in diminuzione del valore degli investimenti da realizzare a cura del socio privato rispetto ai valori considerati nell'ambito della procedura di selezione del socio privato e dell'offerta tecnica ed economica della società _____, non potrà determinare alcuna pretesa economia, idennizzo, ristoro e risarcimento a carico della stazione appaltante e/o del gestore del SII, ferma restando l'esigenza di porre in essere ogni azione necessaria a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Art. 13

(Modifiche al PdI)

1. La società _____ è tenuta, per quanto di ragione e competenza, al rispetto e a dare esecuzione agli aggiornamenti del PEF, del Programma degli Interventi e del Programma Operativo degli Interventi definiti dall'EIC in costanza di affidamento della gestione del SII a Sannio Acque srl. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che, l'eventuale variazione in diminuzione del valore annuo degli interventi demandati al socio privato ovvero del fabbisogno finanziario annuo (da coprire con risorse anticipate da quest'ultimo), rispetto ai corrispondenti valori considerati negli allegati alla procedura di gara per la selezione del socio privato di Sannio Acque srl, non potrà determinare alcuna pretesa economica da parte della Società _____.
2. In caso di esclusione dai beni contabilizzati di opere realizzate in via di urgenza dal socio privato, al fine della determinazione tariffaria e del calcolo del valore di subentro da parte dell'Ente Idrico Campano, le Parti danno atto e accettano che tali esclusioni saranno a totale carico del socio privato ove imputabili alla sua responsabilità.
3. In caso di mancata attuazione degli interventi che dovessero essere considerati urgenti e indifferibili, sulla base di specifiche circostanze di fatto e di diritto, e di conseguente individuazione di Sannio Acque

srll quale responsabile delle eventuali competenze dannose, le Parti danno atto che Sannio Acque srl si rivarrà sul socio privato per le inadempienze di quest'ultimo.

4. Come meglio indicato al successivo Articolo 30, le Parti danno atto, ed in particolare il socio privato accetta, di poter fare presenti eventuali eccezioni o cause di forza maggiore a Sannio Acque srl, affinché questa, a propria volta, le rappresenti all'Ente Idrico Campano per evitare l'applicazione delle penali; tuttavia, ove il procedimento di comminazione delle penali da parte dell'Ente Idrico Campano nei confronti di Sannio Acque srl si concluda con la comminazione di una penale per cause imputabili al socio privato, Sannio Acque srl si rivarrà completamente sul socio privato, senza che quest'ultimo possa avanzare eccezioni rispetto a tale rivalsa.

Art. 14

(Delega di poteri espropriativi)

1. In virtù di quanto disposto dall'art. 15 della Convenzione di gestione, il socio privato, con la stipula del presente Contratto, si obbliga a collaborare con Sannio Acque srl, fornendo il necessario supporto tecnico, per l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di cui l'Ente Idrico Campano risulta titolare ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 nonché del d.P.R. 327/2001 per la realizzazione degli interventi previsti nel Pdl e che l'Ente Idrico Campano ha delegato a Sannio Acque srl in qualità di gestore del SII.

2. In virtù della esplicita esclusione indicata all'art. 15 della Convenzione di gestione, le Parti danno reciprocamente atto che dalle funzioni di cui al comma precedente sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 152/2006, finalizzata ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

3. I Comuni sono beneficiari finali delle espropriazioni dei beni localizzati nei rispettivi territori.

Art. 15

(Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da Enti locali o da terzi)

1. La società accetta espressamente che le attività alla stessa demandate con il presente Contratto potranno essere estese ai beni realizzati direttamente dagli Enti locali e/o da terzi in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, in tutti i casi in cui le opere e gli interventi siano strumentali alle attività di gestione del SII attribuite a Sannio Acque srl e coerenti sia con quanto previsto dal Piano d'Ambito Distrettuale che con quanto disposto dall'Ente Idrico Campano.

Art. 16

(Gestione delle procedure di equilibrio economico-finanziario del SII)

1. In virtù di quanto disposto dall'art. 18 della Convenzione di gestione, il socio privato e Sannio Acque srl collaborano solidalmente nel concorso al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario previsto dalla medesima disposizione.

2. Le Parti danno atto ed accettano che il socio privato collaborerà con Sannio Acque srl per presentare all'Ente Idrico Campano e/o al soggetto pro tempore competente le eventuali istanze di riequilibrio economico e finanziario nei casi previsti dalla Convenzione di gestione.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di riequilibrio avanzata da Sannio Acque srl, in nome e per conto proprio e del socio privato, da parte dell'Ente Idrico Campano o del soggetto pro tempore competente, o di accettazione parziale della stessa, il socio privato non potrà far valere, per le medesime cause, eventuali ulteriori istanze a Sannio Acque srl e, parimenti, non potrà pretendere alcunché fino alla concessione delle misure di riequilibrio da parte del soggetto competente.

4. Sono espressamente richiamate in questa sede le previsioni della Convenzione di gestione in materia di riequilibrio e pertanto, ove il mancato accordo fra Ente Idrico Campano e Sannio Acque srl sul riequilibrio costituisca causa di risoluzione della Convenzione di gestione, tale risoluzione si applicherà anche al presente Contratto.

Art. 17

(Procedura di subentro ed esclusione del socio privato dal capitale di Sannio Acque)

1. Posto quanto disciplinato dall'art. 21 della Convenzione di gestione, al termine della medesima Convenzione, l'Ente Idrico Campano o il soggetto pro tempore competente definirà il valore di rimborso per il subentro da parte del nuovo affidatario del SII nell'ambito territoriale oggetto dell'affidamento a Sannio Acque srl. Il socio privato, congiuntamente a Sannio Acque srl, fornirà piena collaborazione all'Ente competente nello svolgimento di detta attività.

2. Sulla base del valore di rimborso definito dal soggetto competente di cui al precedente comma 1, Sannio Acque srl e il socio privato, al termine del servizio, trasferiranno al gestore subentrante la disponibilità dei cespiti e le manutenzioni realizzate nel corso dell'erogazione del servizio, nonché il personale e tutti i rapporti giuridici strettamente strumentali alla gestione del SII nell'ambito distrettuale Sannita.

3. Il socio privato prosegue nella gestione dei compiti operativi affidati fino al subentro del nuovo Gestore. Durante tale periodo, il socio privato è tenuto a realizzare gli interventi di emergenza necessari a mantenere i livelli del servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione di gestione e a completare gli interventi già avviati. Ulteriori interventi dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti e formalmente autorizzati dall'Ente Idrico Campano. La tariffa applicata in tale periodo di gestione sarà determinata secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.

4. Al subentro del nuovo Gestore, il socio privato viene liquidato nei termini e con le modalità definite nello Statuto di Sannio Acque srl.

Art. 18

(Ulteriori obblighi del socio privato)

1. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 23 della Convenzione di Gestione fra Ente Idrico Campano e Sannio Acque srl, il socio privato, nei limiti dei poteri, delle attribuzioni e dei compiti allo stesso assegnati, è obbligato a:

- a) collaborare con Sannio Acque srl per raggiungere i livelli di qualità, di efficienza e di affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione di ARERA;
- b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate dall'Ente Idrico Campano in base alla regolazione di ARERA;
- c) rispettare le previsioni della Carta del Servizio e i relativi aggiornamenti in conformità alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA;

- d) collaborare con il Gestore nella predisposizione delle modalità di controllo del Servizio in conformità alle previsioni di cui all'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- e) trasmettere a Sannio Acque srl, per la successiva trasmissione all'Ente Idrico Campano, le informazioni tecniche ed economiche riguardanti le attività demandate al socio privato con il presente atto, sulla base della normativa applicabile e delle specifiche disposizioni regolatorie emanate da ARERA;
- f) prestare collaborazione a Sannio Acque srl e curare insieme ad essa l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente Idrico Campano ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- g) dare tempestiva comunicazione a Sannio Acque srl per la successiva comunicazione all'Ente Idrico Campano del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Ente Idrico Campano;
- h) restituire, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII che siano, a tale data, nella disponibilità del socio privato, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni della Convenzione di Gestione, del Disciplinare Tecnico e del Piano d'Ambito;
- i) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente Contratto;
- l) pagare le penali e le altre sanzioni a proprio carico;
- m) attuare le modalità di rendicontazione delle proprie attività in conformità alla normativa pro tempore vigenti e alle disposizioni dell'Ente Idrico Campano;
- n) collaborare con Sannio Acque srl all'aggiornamento della ricognizione delle opere di cui al Piano d'Ambito Regionale ed al Piano d'Ambito Distrettuale;
- o) proseguire nei compiti affidati al socio privato fino al subentro del Gestore subentrante, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione di Gestione;
- p) rispettare, per quanto di ragione e competenza, gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione di Gestione;
- q) contribuire, per quanto di ragione e competenza, all'erogazione del Servizio, garantendo i livelli minimi, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di SII e, in particolare, del D.Lgs. 18/2023, del dPCM 4 marzo 1996, del dPCM 29 aprile 1999 e del D.Lgs. 152/2006;
- r) rispettare, per quanto di ragione e competenza, le disposizioni regolatorie emanate da ARERA e/o dall'Ente Idrico Campano, dando attuazione ai conseguenti adempimenti;
- s) custodire ed adeguare le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le dotazioni in disponibilità alla vigente legislazione;
- t) provvedere, nel corso dell'intera durata della Concessione, per conto di Sannio Acque srl, a un censimento completo dei beni strumentali al Servizio, allo scopo di aggiornare il libro dei cespiti, anche al fine di semplificare le nuove procedure di aggiudicazione alla scadenza della Convenzione di Gestione;
- u) di collaborare con Sannio Acque srl per l'espletamento dell'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento da parte della società di gestione e, ai sensi della Convenzione di Gestione, in nome e per

conto dell'Ente Idrico Campano, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione dei beni strumentali al Servizio, allo scopo di far accedere l'Ente Idrico Campano ai contributi pubblici - tempo per tempo - disponibili, salvo il riconoscimento per il tramite di Sannio Acque srl di tutti i costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche, al fine di finanziare lavori già progettati e/o nuovi lavori sui beni strumentali al Servizio per una maggiore efficienza del Servizio stesso a parità di tariffa e/o per una riduzione della tariffa a carico degli utenti;

v) collaborare con Sannio Acque srl affinché la stessa di doti e mantenga costantemente aggiornato il sistema informatico di gestione degli asset del SII, al fine di monitorare lo stato di conservazione degli asset stessi e di predisporre adeguati piani annuali di manutenzione programmata.

Art. 19

(Responsabilità del socio privato)

1. Il socio privato è responsabile della corretta erogazione del Servizio con riferimento e limitatamente ai compiti ad essa affidati, in accordo con le disposizioni del presente Contratto e dei relativi allegati.
2. Il socio privato è altresì responsabile della corretta progettazione e realizzazione degli interventi dallo stesso realizzati.
2. Sannio Acque si rivarrà sul socio privato con riferimento ad ogni responsabilità connessa alle attività allo stesso demandate.

Art. 20

(Personale coinvolto nella gestione)

1. Il socio privato si obbliga, per sé e per gli altri operatori da esso incaricati, al rispetto delle leggi vigenti:
 - a) in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
 - b) contenute nei C.C.N.L. di categoria;
 - c) poste a tutela dell'incolumità del personale addetto allo svolgimento del SII e/o di terzi;
 - d) poste a tutela di beni pubblici e di beni privati.
2. Il socio privato è tenuto all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore di riferimento e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Art. 21

(Dotazioni in disponibilità del socio privato)

1. Le dotazioni in disponibilità del socio privato comprendono:
 - a) i beni iscritti nel libro cespiti di Sannio Acque srl messi a disposizione del socio privato per lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate;
 - b) le infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali poste in disponibilità di Sannio Acquesrl e da questa poste in disponibilità del socio privato per lo svolgimento dei compiti operativi ad esso affidati;

c) i beni di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali comunque concessi in uso ad Sannio Acque srl e da questa poste in disponibilità del socio privato per lo svolgimento dei compiti operativi ad esso affidati;

d) i beni e le opere realizzate dal socio privato in attuazione del Pdl.

2. I beni di proprietà degli Enti Locali e i beni di proprietà di soggetti diversi dagli Enti Locali, comprese le opere in corso di realizzazione e le relative aree di pertinenza, sono affidate a Sannio Acque srl e, da questa, messe a disposizione del socio privato per l'intera durata dell'affidamento se ed in quanto funzionali all'espertamento delle attività ad esso demandate con il presente contratto. Il socio privato ne assume i relativi oneri nei termini previsti dal presente Contratto e dal Disciplinare Tecnico, in conformità con la normativa vigente.

3. Il socio privato accetta i beni nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando a qualunque eccezione.

4. Il socio privato si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza in quanto parte dei compiti operativi ad esso assegnati; gli oneri relativi a tali adeguamenti concorrono alla determinazione della tariffa e ai suoi adeguamenti.

Art. 22

(Obbligazioni verso terzi)

1. Tutti i contratti afferenti al servizio oggetto del presente Contratto stipulati dal socio privato con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che, in caso di scadenza naturale o anticipata della Convenzione di Gestione e di conseguenza del presente Contratto, obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore subentrante di sostituirsi al gestore uscente.

Art. 23

(Tariffa del servizio idrico integrato)

1. Le Parti concordano e danno atto che Sannio Acque è l'unico titolare della tariffa del SII, determinata dall'Ente Idrico Campano ai sensi dell'art. 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto del metodo tariffario idrico pro tempore vigente.

3. Fatto salvo quanto previsto dal metodo tariffario idrico pro tempore vigente e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate da ARERA, le Parti prendono atto che i compensi spettanti al socio privato non potranno eccedere il valore dei ricavi derivanti dalla tariffa nei limiti della quota ad esso spettante quale corrispettivo dei compiti allo stesso assegnati con il presente Contratto e che pertanto non sarà riconosciuto nessun altro compenso ulteriore.

Art. 24

(Livelli di servizio)

1. Il socio privato si impegna, per quanto di ragione e competenza e nei limiti dei compiti allo stesso assegnati con il presente atto, ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di servizio obiettivo individuati nel Disciplinare Tecnico. I livelli di servizio sono classificati per aree tematiche, secondo quanto previsto da ARERA, ed espressi sotto forma di indicatori.

2. Sannio Acque, anche in virtù dei controlli dell'Ente Idrico Campano, verifica periodicamente il mantenimento/raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di quelli obiettivo, nel rispetto delle disposizioni di ARERA e del Disciplinare Tecnico.

3. Le penali eventualmente comminate a Sannio Acque dall'Ente Idrico Campano in caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio o dei livelli di servizio obiettivo per inadempimenti imputabili al socio privato, saranno addebitate interamente a quest'ultimo senza che lo stesso possa opporre in alcun modo pretese o eccezioni alcune; le quali dovranno essere portate nell'eventuale contraddittorio con l'Ente Idrico Campano per la determinazione della penale a Sannio Acque srl, che tuttavia, ove ugualmente applicata, sarà interamente a carico del socio privato.

Art. 25

(Carta del servizio)

1. Al fine di tutelare i diritti degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità del SII, la relativa gestione è attuata nel rispetto della Carta del Servizio ed in conformità alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA.

2. La Carta del servizio adottata dal Gestore è vincolante per il socio privato per tutto quanto riferibile ai compiti operativi allo stesso assegnati con il presente contratto.

Art. 26

(Regolamento del SII)

1. L'attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato da parte del Gestore in relazione ai rapporti con gli utenti, per il territorio oggetto di affidamento, è disciplinato dal Regolamento del SII adottato dal Gestore e vincolante sia per Sannio Acque sia per il socio privato.

Art. 27

(Cause di risoluzione)

1. Il presente Contratto è risolto in maniera automatica ove venga risolta la Convenzione di Gestione tra Ente Idrico Campano e Sannio Acque. Sono pertanto interamente richiamate come cause di risoluzione automatica del presente Contratto le cause di risoluzione di cui alla Convenzione fra Ente Idrico Campano e Sannio Acque srl.

2. Nel caso in cui l'Ente Idrico Campano, in relazione ad attività demandate al socio privato per effetto del presente atto, proceda ad inviare formale diffida ad adempiere a Sannio Acque ai sensi dell'art. 34 della Convenzione di Gestione, Sannio Acque srl effettuerà conseguente diffida ad adempiere al socio privato tenendo conto dei termini definiti dall'Ente Idrico Campano.

3. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione che trovino fondamento in inadempimenti imputabili al socio privato, saranno addebitate a quest'ultimo per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

5. Al ricorrere di uno dei casi di risoluzione, i beni strumentali nella disponibilità del socio privato torneranno nella piena disponibilità di Sannio Acque srl.

Art. 28

(Controlli e rendicontazione della gestione)

1. Al fine di permettere a Sannio Acquesrl di adempiere agli obblighi di rendicontazione di cui alla Convenzione di gestione, il socio privato è obbligato a fornire al Gestore le informazioni tecnico-gestionali ed economico-finanziarie riguardanti il SII in sua disponibilità, secondo le modalità e le tempistiche previste da ARERA, dall'Ente Idrico Campano e dal Disciplinare Tecnico.
2. Sannio Acque, in virtù di eventuali modifiche effettuate dall'Ente Idrico Campano, ha la facoltà di modificare le modalità e le tempistiche della trasmissione dei dati sulla gestione previste nel Disciplinare Tecnico e di richiedere ulteriori dati e documentazione; in tali casi, il socio privato si impegna a trasmettere quanto richiesto, nei tempi e con le nuove modalità indicategli.
3. In caso di applicazione a Sannio Acque srl delle penali previste per la mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai commi precedenti, Sannio Acquesrl si rivarrà sul socio privato.
4. Al fine di permettere all'Ente Idrico Campano di svolgere l'attività di controllo sulle attività del Gestore di cui alla Convenzione di Gestione, con la firma del presente Contratto il socio privato si obbliga e si impegna a sottostare ai controlli sulla gestione del servizio effettuati dall'Ente di Governo dell'Ambito. A tal fine l'Ente Idrico Campano può accedere in qualunque momento alle sedi amministrative e operative del socio privato, nonché agli impianti, tramite i propri responsabili oppure tramite tecnici all'uopo incaricati i cui nominativi saranno comunicati ai fini dell'accesso alle sedi e agli impianti.
5. Con la firma del presente Contratto, il socio privato si obbliga e si impegna a fornire a Sannio Acque srl ed all'Ente Idrico Campano tutte le informazioni e la documentazione di carattere tecnico, economico-finanziario, patrimoniale ed amministrativo che gli verranno richieste. Il socio privato è inoltre tenuto a conservare i relativi giustificativi, da presentare all'EIC qualora lo stesso intenda procedere a verifica delle informazioni e dei dati trasmessi.
6. Il socio privato accetta inoltre che l'Ente Idrico Campano possa procedere inoltre a ispezioni e a ogni altro atto utile a verificare il livello del Servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. In occasione delle ispezioni, possono essere effettuati campionamenti e operazioni conoscitive di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione e il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.
7. Il socio privato si impegna a prestare la massima collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di sistemi di controllo integrativi che l'Ente Idrico Campano riterrà di attivare.

Art. 29

(Potere sostitutivo)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 152 del D.Lgs. 152/2006 in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui il socio privato non sia in grado di proseguire il Servizio, Sannio Acque srl e Ente Idrico Campano adotteranno tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio.
2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al precedente comma 1 il socio privato sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati di Sannio Acque srl e dell'Ente Idrico Campano gli impianti in dotazione e il relativo personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dai medesimi soggetti.

Art. 30

(Penali e sanzioni)

1. In caso di applicazione da parte dell'Ente Idrico Campano a Sannio Acquesrl di penali per mancato raggiungimento degli standard di servizi definiti dal Disciplinare Tecnico per ragioni imputabili al socio privato, quest'ultimo si farà parte attiva con Sannio Acquesrl per evidenziare eventuali controdeduzioni o eccezioni. In caso di mancata accettazione o accettazione parziale da parte dell'Ente Idrico Campano delle controdeduzioni e delle eccezioni sollevate, ove le inadempienze fossero riferite a compiti affidati al socio privato, Sannio Acquesrl si rivarrà completamente sul socio privato rispetto a tali penali, decurtandone il valore dal primo corrispettivo da erogarsi al socio privato medesimo, senza che quest'ultimo possa avanzare eccezioni rispetto a tale rivalsa.

2. Resta fermo che, in virtù di tale rivalsa automatica, ove il socio privato richieda formalmente ad Sannio Acquesrl di procedere per via giudiziaria contro la decisione dell'Ente Idrico Campano, Sannio Acque srl, posto comunque l'obbligo di rivalsa di cui al punto precedente, si obbliga a procedere in tal senso con spese a carico del socio privato.

3. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica anche con riferimento ad eventuali sanzioni comminate da parte di ARERA.

Art. 31

(Garanzie)

1. Le parti si danno atto che in esecuzione degli obblighi previsti in sede di gara per la selezione del socio privato di Sannio Acque srl, la società ha costituito tutte le garanzie previste dall'art. 9.2 del relativo capitolato d'onere e segnatamente:

- a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi ai compiti operativi assegnati al socio privato, nonché alla gestione del SII, l'operatore economico selezionato ha presentato la cauzione di cui all'art. 41 della Convenzione di Gestione del SII, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 117, D.Lgs. n. 36/2023 (nonché sulla base del relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16/09/2022, n. 193), di importo pari ad €._____, ossia pari al 10% (dieci per cento) del valore medio annuo delle risorse tariffarie del SII affidato a Sannio Acque, pari a _____(_____/00/anno), IVA esclusa, per ciascun anno del periodo di riferimento dell'operazione economica oggetto di PPPI; la predetta cauzione ha durata iniziale di 5 (cinque) anni, decorsi i quali la stessa sarà priva di efficacia. Alla società è fatto obbligo di richiedere all'EIC, beneficiario della garanzia, nei 180 (centottanta) giorni antecedenti la scadenza del predetto termine di 5 (cinque) anni, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, o per la minore durata residua del Servizio affidato alla società "Sannio Acque srl".

- a garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di progettazione ed esecuzione dei lavori strumentali alla gestione del SII, alla società è fatto obbligo, entro e non oltre la data di sottoscrizione della Convenzione di gestione del SII tra EIC e "Sannio Acque srl", e così all'inizio di ogni anno di durata della concessione, di presentare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 151, comma 5 del DLgs. N. 152/2006, per il valore degli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione del SII.

2. Entro la data di sottoscrizione della Convenzione di gestione del SII tra Ente Idrico Campano e "Sannio Acque srl", la società_____ dovrà esibire altresì tutte le polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione di ogni attività oggetto di affidamento al gestore del SII.

3. In caso di escussione totale o parziale da parte del beneficiario, il socio privato ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie entro il termine perentorio di trenta giorni

dalla comunicazione scritta del beneficiario, pena la risoluzione del Contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

4. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del socio privato di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

5. Tutte le garanzie di cui al presente articolo, sono intestate a Sannio Acque srl e l'onere relativo è a carico del socio privato.

Art. 32

(Assicurazioni)

1. Il socio privato ha l'obbligo di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per:

a. responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro ____;

b. protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro ____;

c. polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'esecuzione del Servizio;

d. entro e non oltre la data di avvio della realizzazione di ciascun intervento del POI, una polizza assicurativa che tenga indenne Sannio Acque srl ed Ente Idrico Campano da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 193/2022, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma "Contractors all risk" (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti;

e. con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuna opera o intervento realizzato, il socio privato presenta, se dovuta ai sensi della normativa applicabile, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, secondo quanto previsto dal relativo schema di polizza tipo di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193/2022.

Tutte le polizze assicurative di cui al presente articolo, sono intestate a Sannio Acque srl e l'onere relativo è a carico del socio privato.

Art. 33

(Imposte, tasse e canoni)

1. Il socio privato provvederà alle spese di stipula del presente Contratto nonché a quelle occorrenti per la relativa registrazione.

Art. 34

(Modalità di aggiornamento del Contratto)

1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del presente Contratto all'inizio di ciascun periodo regolatorio, qualora necessario, in coerenza con i termini stabiliti da ARERA e con le eventuali modifiche apportate alla Convenzione di gestione tra Ente Idrico Campano e Sannio Acque srl.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto recepirà, con efficacia obbligatoria e vincolante, ogni provvedimento e/o disposizione normativa e/o regolamentare successivamente adottata dall'Ente Idrico Campano.

Art. 35

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, il socio privato è tenuto ad avvalersi di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente a Sannio Acque srl e ad Ente Idrico Campano, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3, l. 136/2010.

Art. 36

(Elezione di domicilio)

1. Sannio Acque, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione del presente Contratto, elegge il proprio domicilio in _____, Via _____.
2. Il socio privato, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione del presente Contratto, elegge il proprio domicilio in _____.
3. Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la Parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante PEC.

Art. 37

(Legge applicabile e foro competente)

1. Qualunque controversia riferibile all'esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità del Contratto, anche per quanto qui non espressamente contemplato ma comunque afferente la gestione del SII, sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario o Amministrativo competente per il territorio dell'ambito di affidamento.